

**SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
"GAETANO CAPORALE"**

Piazza Falcone e Borsellino 8 – 80011 ACERRA (NAPOLI) – Tel. 081/8857104


Sito Web: <https://www.scuolacaporaleacerra.edu.it/>

CODICE FISCALE: 80103920635

e-mail: namm15100q@istruzione.it /pec: namm15100q@pec.istruzione.it

Prot. n. 5395/1-1

del 02-10-2023



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Aggiornato con delibera n. del Collegio Docenti 04- 10-2023
Aggiornato con delibera n. del Consiglio d'Istituto 19- 10-2023

a. s. 2023/2024

INDICE

Sommario

CAPO I - ARTT 2 – 6 ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D’ISTITUTO NORME COMUNI.....	2
CAPO II - ARTT. 7 – 41 ORGANI COLLEGIALI CONSIGLI DI CLASSE.....	4
CAPO III – ARTT. 42 – 46 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI	10
CAPO IV – ARTT 47 – 51 ORGANIZZAZIONE GENERALE CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI.....	11
CAPO V – ART 52 RICEVIMENTO DEL PUBBLICO NELLA SCUOLA E NEGLI UFFICI.....	13
CAPO VI – ART 53 ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI	13
CAPO VII – ARTT. 54 – 55 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE.....	14
CAPO VIII - ART 56 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI E DELLE PALESTRE.....	14
CAPO IX – ART 57 LIBRI DI TESTO.....	14
CAPO X – ARTT. 58 – 59 NORME FINALI.....	15

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art.1 PRINCIPI GENERALI

Tutte le componenti della Comunità Scolastica hanno il diritto-dovere di partecipare alle decisioni, alle iniziative, con consapevolezza dei ruoli e degli ambiti di competenza, responsabilità e spirito democratico, collaborando e cooperando attivamente al fine di contribuire alla formazione personale e culturale degli allievi ed alla loro responsabile integrazione nella realtà sociale.

I rapporti tra i singoli o tra gruppi dovranno essere improntati a correttezza ed al pieno rispetto delle regole della personalità altrui in un contesto di comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, con la comune finalità del benessere degli allievi e del progresso della collettività. I rapporti tra docenti, alunni, genitori, soggetti esterni istituzionali e non, si informano al rispetto, al dialogo, al confronto ed alla cooperazione.

Si precisa che il presente Regolamento fa specifico rimando al Patto educativo di Corresponsabilità, nonché alle Comunicazioni di servizio.

CAPO I - ARTT 2 – 6 ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D'ISTITUTO NORME COMUNI

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 2 CONVOCAZIONE

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere effettuata con un congruo preavviso, di regola non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta, diretta ai singoli componenti l'organo e mediante affissione all'Albo della sede centrale dell'Istituto. Detta comunicazione deve indicare con chiarezza e precisione gli argomenti all'ordine del giorno. Pertanto, al momento della convocazione di qualsiasi seduta di organi collegiali, la scuola predispone la documentazione necessaria e utile per la precedente informativa, al fine di assicurare a tutti gli interessati l'esercizio consapevole della funzione e la costruzione di una partecipazione democratica agita.

Per particolari motivi d'urgenza le riunioni possono essere indette con un preavviso più breve, comunque non inferiore alle 48 ore, ridotte a 24 per i Consigli di Classe. La convocazione si effettua su iniziativa del Presidente dell'organo o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti, salvo diversa regolamentazione degli organi stessi prevista dalla legge.

Art.3 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun Organo Collegiale programma la sua attività, in rapporto alle proprie competenze, per uno svolgimento ordinato e mirato delle attività stesse, predisponendo un calendario per la discussione di argomenti omogenei per cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, esprimere pareri o formulare proposte, in conformità a quanto stabilito dal P. T.O.F.

Il Consiglio d'Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario della scuola. Ogni membro del Consiglio non rappresenta solo la componente per la quale è stato eletto, ma l'intera comunità scolastica, facendosi promotore dell'unità di indirizzo di tutte le componenti, mentre il Presidente è garante di tale unità di indirizzo. È obiettivo del Consiglio mantenere e sviluppare nei loro aspetti educativi le relazioni fra l'attività interna della scuola e la vita della società civile. Il Consiglio d'Istituto opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali, nell'ambito delle proprie competenze, in

particolar modo quando esse costituiscono il presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle funzioni di altro organo collegiale.

Art. 4

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE

Salvo diverse disposizioni di legge o ministeriali, le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno (entro il secondo mese dall'inizio dell'anno scolastico).

Art. 5

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante affissione della copia del verbale della seduta, all'Albo della sede centrale dell'Istituto, e comunque nelle forme e nei modi previsti da successive integrazioni derivanti da disposizioni normative. L'Affissione dovrà essere effettuata entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio e la copia rimarrà esposta per dieci giorni. Sarà assicurata la massima conoscenza degli atti stessi.

Gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone non sono soggetti a pubblicazione, salvo richiesta contraria dell'interessato. Il Consiglio assicura la pubblicità delle sue sedute, salvo i casi in cui l'ordine del giorno preveda la discussione su fatti inerenti singole persone. Il diritto di accesso ai documenti richiamato dalla legge 241/90, non si attegga come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione.

L'Istituto scolastico pur conseguendo al proclamato intento di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, consente il diritto di accesso solo a coloro ai quali i documenti, direttamente o indirettamente, pervengono a che se ne possano, eventualmente, avvalere per la tutela di una posizione di interesse legittimo.

Art. 6

ASSEMBLEA DEI GENITORI

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola e ai suoi organi deve mirare a tutelare le esigenze di formazione dei propri figli ed a esprimere le istanze dell'intera società.

- a) I genitori degli alunni dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
- b) Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o istituto.
- c) I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
- d) Qualora le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
- e) L'assemblea di sezione o di classe è convocata anche su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di Istituto è convocata dal Presidente del Consiglio d'Istituto su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nel Consiglio.
- f) Qualora i voti favorevoli e contrari a tale richiesta siano in numero eguale, prevarrà la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente.
- g) Il Presidente del Consiglio d'Istituto è altresì obbligato a convocare l'assemblea generale qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

CAPO II - ARTT. 7 – 41 ORGANI COLLEGIALI CONSIGLI DI CLASSE

Art. 7

COMPOSIZIONE

I Consigli di classe sono rispettivamente composti dai docenti della classe e da due a quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti.

Art. 8.

ATTRIBUZIONE

I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del Consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni rientrano nella competenza dei Consigli di Classe istituiti con D.PR. 416/74.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di coordinatore del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a un membro del Consiglio stesso che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 9

CONVOCAZIONE

La convocazione delle adunanze del Consiglio di classe spetta al Dirigente Scolastico che ne fissa l'ordine del giorno o da un docente delegato dal Dirigente il quale terrà conto di quanto contenuto nel Piano annuale delle attività e, comunque, consulterà il Dirigente scolastico per eventuali modifiche e/o integrazioni dell'ordine del giorno. La presidenza delle sedute può essere delegata ad un docente membro del consiglio individuato dal dirigente. Non è ammissibile per tale organo l'autoconvocazione.

Art. 10

ADUNANZA

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (quorum strutturale). Per la validità delle adunanze che prevedono atti deliberativi definitivi occorre la presenza di tutti i componenti in carica (quorum integrale, per i collegi perfetti).

Al Consiglio di Classe nella sua composizione allargata, non si applica quanto previsto agli articoli 1 e 2. Non essendo previsto alcun quorum strutturale prestabilito, la validità delle adunanze può risultare inficiata solo dalla irregolarità delle convocazioni.

La funzione di segretario del consiglio è attribuita dal Dirigente Scolastico al docente COORDINATORE e, in sua assenza, al docente con maggiore età anagrafica.

Art. 11

TERMINE DELLE RIUNIONI.

Tutte le riunioni scolastiche pomeridiane vengono convocate secondo orario di inizio e di termine definiti dalla convocazione.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 12

COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. È presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale partecipa, con diritto di voto, a tutte le deliberazioni dell'organo. In caso di impedimento o di assenza, i poteri e le funzioni saranno assunti dal Primo Collaboratore del Dirigente scolastico.

Art. 13

CONVOCAZIONE

Il Collegio si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico.

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Il Collegio viene convocato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, indicando luogo, ora e data della convocazione e l'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza il Collegio può essere convocato con avviso - circolare non dopo il giorno precedente a quello fissato. Se la convocazione avviene su richiesta di 1/3 dei componenti, il Collegio deve essere convocato entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Dirigente Scolastico, nelle forme previste dal presente articolo. Ogni seduta di Collegio è preceduta, dal momento della convocazione, da INFORMATIVA curata dai Collaboratori del Dirigente.

Art. 14

FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono delineate dall'art.7 del T.U. n° 297/94.

L'ordine del giorno è quello fissato dal Dirigente Scolastico, che deve tener conto delle eventuali indicazioni date dal Collegio nel corso della seduta precedente.

È ammessa la dizione "comunicazioni del Presidente", con semplice indicazione degli oggetti da comunicare. In caso di particolare urgenza possono essere inclusi nell'ordine del giorno nuovi argomenti, con avviso da rendere pubblico non più tardi del giorno precedente a quello fissato per la seduta. In nessun caso possono essere discussi argomenti non espressamente inseriti all'ordine del giorno, a meno che il Collegio non lo deliberi all'unanimità.

Art. 15

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel computo di tali voti non possono essere compresi gli astenuti, coloro, cioè, che pur essendo presenti e concorrendo a formare la validità della seduta, dichiarino di non voler partecipare alla votazione. Devono essere computate nel calcolo le schede bianche e le schede nulle. Nelle votazioni palesi, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono da considerare atti definitivi e come tali impugnabili per soli vizi di legittimità. La valutazione degli argomenti oggetto di delibera, si intende espressa attraverso le seguenti forme:

- alzata di mano;
- appello nominale / voto palese;
- scheda / voto segreto (quando si tratta di persone).

Art. 16

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Le funzioni di segretario del Collegio sono svolte, su designazione del Dirigente Scolastico, da uno dei docenti. Di ogni seduta viene redatto un verbale su apposito registro numerato e vidimato.

Ogni verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verrà di regola letto e approvato dal Collegio all'inizio della seduta successiva. Le attestazioni inserite a verbale possono essere impuginate solo mediante querela di falso. Se la seduta viene aggiornata, il verbale potrà essere unico per tutte le sedute successive della stessa convocazione.

Art. 17

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Gli argomenti trattati seguono l'ordine del giorno e vengono illustrati dal Presidente o da un relatore. Dopo che l'argomento è stato illustrato si apre il dibattito. Il Dirigente Scolastico concede la parola secondo l'ordine delle richieste. Ogni intervento non può eccedere di regola i 5 (cinque) minuti ed ogni oratore non può intervenire più di una volta nel dibattito sullo stesso punto, a meno che non si tratti di brevi chiarimenti. Eventuali dichiarazioni che s'intende vengano inserite a verbale devono essere presentate per iscritto al Segretario e debitamente sottoscritte dai presentatori. L'ordine degli argomenti può essere invertito per deliberazione del Collegio con mozione motivata. Le sedute del Collegio non sono pubbliche.

Art. 18
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Su ogni argomento, chiusa la discussione, si procede alla votazione.
La votazione, se non diversamente previsto, è palese ed avviene per alzata di mano o per appello nominale, quando richiesto; in ogni caso il Presidente indica preliminarmente il significato del “sì” e del “no”. La votazione è segreta, mediante apposite schede, solo quando si tratta di persone. Terminato il conteggio dei voti il Presidente proclama il risultato della votazione.

Art. 19
ORDINE DELLE VOTAZIONI

Le proposte e gli emendamenti sono votate separatamente, nell’ordine di presentazione.
Prima del passaggio al voto i proponenti hanno la facoltà di ritirare gli emendamenti o le proposte avanzate. Nel caso vengano poste in votazione proposte tra loro alternative, l’approvazione della prima esclude il passaggio al voto per le successive che si considerano automaticamente respinte.

Art. 20
ATTI DEL COLLEGIO.

I pareri e le delibere del Collegio sono riservati e vengono comunicati solo agli eventuali destinatari a cura del Dirigente Scolastico. Chiunque abbia interesse personale e concreto può ottenere estratto del verbale previa domanda scritta, che comprovi l’interesse connesso con l’oggetto della richiesta.

Art. 21
ARTICOLAZIONI

Il Collegio può essere articolato in Dipartimenti per Aree. Può istituire gruppi di lavoro, commissioni, designare figure organizzative che vanno a costituire l’Organigramma di Istituto.

Art. 22
ELEZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE.

Il Collegio, in una delle prime adunanze di ogni anno scolastico, provvede ad eleggere il COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI ai sensi degli artt. 7 e 11 del Decreto Legislativo 16/04/1994 n° 297 con voto segreto.

Art. 23
ASSENZE

Le assenze dei membri del Collegio devono essere giustificate secondo la vigente normativa, prima dell’inizio della seduta, o qualora ciò risulti impossibile, entro le 48 ore successive alla seduta.
In caso di mancata giustificazione il Dirigente Scolastico provvederà a contestare l’addebito all’interessato secondo le norme vigenti per i casi di assenze ingiustificate dal servizio e con le medesime conseguenze. Non è consentito lasciare la seduta prima dello scioglimento, se non per giustificati motivi e con esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico.

COMITATO DI VALUTAZIONE PER IL SERVIZIO DEI DOCENTI

Art. 24
COMPOSIZIONE

Il vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D. Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, nessun compenso previsto per i membri:

- sarà presieduto dal Dirigente Scolastico; i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori;
- un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, Dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Art.25
DURATA

La durata in carica del comitato di valutazione per il servizio dei docenti è di tre anni scolastici

Art.26
ADUNANZA E VALUTAZIONE

- a. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere *a)*, *b)*, e *c)* dell'art.11 del D. Lgs. 297 del 1994; il comma 130, infatti, stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà a cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.
- b. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 del D. Lgs. 297 del 1994 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- c. In ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. 297 del 1994 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*). Per questedue fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Art. 27
IMPUGNAZIONE

La deliberazione del Comitato può essere impugnata con ricorso al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale il quale decide in via definitiva. La decisione del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CONSIGLIO D'ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 28
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

I membri elettivi vengono nominati con provvedimento del Dirigente Scolastico.

La presidenza del Consiglio spetta ad uno dei genitori eletti. Il Presidente viene eletto nella prima riunione a maggioranza assoluta dei voti, riportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei voti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Se due o più candidati ottengono uguale numero di voti, si dovrà procedere a successive votazioni. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Vice Presidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel Consiglio la rappresentanza dei genitori, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano.

Qualora il Presidente cessi dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.

Art. 29
DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 30
DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere presentate:

- dal membro appena eletto;
- dal membro che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del collegio.

Non basta che le dimissioni siano date, occorre anche che siano accettate.

Le dimissioni devono essere date per iscritto; è ammessa anche la forma orale ma solo nel caso in cui le dimissioni vengono date davanti all'organo collegiale nel corso di una seduta.

Poiché le dimissioni diventano efficaci solo dal momento della loro accettazione, il dimissionario, fino al loro accoglimento:

- fa parte del collegio a pieno titolo e quindi va computato nel numero dei componenti il collegio e nel numero dei presenti, se presente alla seduta;
- ha la facoltà di ritirare le dimissioni stesse o di sua diretta iniziativa o a conclusione della discussione sulle stesse, nella medesima seduta.

Il collegio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile dell'interessato.

Art. 31
SURROGA DEI MEMBRI CESSATI

Per la sostituzione dei membri elettivi del Consiglio d'Istituto venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive secondo quanto stabilito dall'O.M. 215/91. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 32
RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

La partecipazione agli organi collegiali è gratuita.

Art. 33
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio, eccezionalmente, e a titolo consultivo, specialisti, rappresentanti della Provincia, del Comune, delle Organizzazioni Sindacali, al fine di agevolare l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.

Sono ammessi, senza diritto di parola o di voto, soggetti appartenenti alle diverse componenti, in numero non superiore a quattro per volta, in ordine di presentazione della domanda, previa richiesta al dirigente scolastico da formulare per iscritto, almeno tre giorni precedenti la data fissata per la seduta.

Art. 34 GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un non docente e di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto, il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

Art. 35
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Le attribuzioni del Consiglio d'Istituto sono delineate dall'art. 6 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 33 del D.I. n° 44/2001. La Giunta Esecutiva è l'organo tecnico del Consiglio d'Istituto. Le funzioni sono definite dall'art. 6 del D.P.R. 416/74.

Art. 36

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'Istituto si riunisce obbligatoriamente, nei casi previsti dalla vigente normativa.

Nel caso di nuova elezione del Consiglio, la prima convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico, cui è attribuito il compito di presiedere la seduta sino a che non sia proclamata l'elezione del presidente. Il presidente eletto, accettato l'incarico, prosegue i lavori, procedendo alle operazioni di elezione della Giunta Esecutiva.

La convocazione del Consiglio spetta in via ordinaria, al Presidente o al Vice – presidente, se ricorrono le condizioni, concordando la data, l'ora e l'ordine del giorno con il Dirigente Scolastico. Essa va fatta mediante comunicazione, con congruo anticipo - non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione può essere fatta con avviso formale ai singoli membri e mediante affissione all'Albo della sede centrale dell'Istituto o a mezzo mail con allegata convocazione. La consegna della convocazione, in formato cartaceo, può essere trasmessa tramite i figli dei componenti. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio.

Il Presidente formulerà l'ordine del giorno tenendo presente:

- a) le incombenze derivanti dalla legge dagli atti normativi dell'Amministrazione;
- b) le proposte della Giunta Esecutiva concernenti le materie di cui all'art. 6 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 33 del D.I. n° 44/2001;
- c) le istanze avanzate da almeno 6 (sei) consiglieri.

Nel caso di mancato svolgimento della riunione per carenza del numero minimo dei consiglieri previsto dalla legge, il Presidente provvederà a riconvocare il Consiglio entro 15 (quindici) giorni sul medesimo ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni devono svolgersi in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, il più possibile compatibilmente con gli impegni dei componenti eletti con esclusione dei giorni festivi.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.

Il segretario redige il verbale delle sedute e lo sottoscrive assieme al Presidente; cura la raccolta degli atti consiliari, che vengono affidati per la loro tenuta alla Segreteria dell'Istituto, previo assenso del Presidente medesimo. In via straordinaria e nei casi necessari ed urgenti, il Consiglio viene convocato secondo le modalità previste dall'art.2 del presente regolamento.

Art. 37

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio e della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. La mancanza del numero legale all'inizio o nel corso della riunione, comporta lo scioglimento della seduta su dichiarazione del Presidente assunta a verbale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Al momento della decisione sulle proposte di delibera, la votazione riguarderà dapprima gli emendamenti presentati e, successivamente, il testo così risultante.

Prima della verifica dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, sono consentite brevi dichiarazioni di voto. La votazione degli argomenti oggetto di delibera si intende espressa attraverso le seguenti forme:

- alzata di mano;
- appello nominale/voto palese;
- scheda/voto segreto.

Art.39

IMPUGNAZIONI

Le deliberazioni consiliari e di Giunta sono atti definitivi e come tali impugnabili per soli vizi di legittimità con ricorso giurisdizionale al TAR.

Art. 40

ACCESSO NELL'ISTITUTO

Le componenti scolastiche dell'Istituto, possono, previa richiesta motivata ed autorizzazione del Dirigente Scolastico compatibilmente con gli impegni didattici, accedere nei locali dell'Istituto, in orario extra - curricolare, usufruendo degli spazi scolastici prestabiliti, al fine di svolgere assemblee e riunioni su argomenti

inerenti la vita della scuola.

Art. 41

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

La libertà di espressione, con la parola e lo scritto, nell'ambito della sede scolastica e nelle riunioni collegiali, è diritto inalienabile di tutte le componenti della scuola.

Tutti possono, nell'ambito dell'Istituto, redigere ed esporre, nell'apposita bacheca, scritti che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola.

La diffusione e la distribuzione di giornali, periodici e volantini, dovrà avvenire nello spazio antistante la scuola. I documenti affissi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, devono portare chiaramente espressa l'indicazione degli autori. Non è ammessa l'affissione di scritti che turbino il regolare andamento della scuola, che contengano offesa al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, alla morale; che contengano oltraggi all'Istituto e alle varie componenti della scuola o istigazioni alla violenza, alla discriminazione, all'intolleranza, al razzismo.

È esclusa ogni forma di censura ideologica, nello spirito della Costituzione. Non è ammessa affissione di pubblicità a scopo di lucro.

CAPO III – ARTT. 42 – 46

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 42

INGRESSO NELLA SCUOLA

Gli alunni entrano nella scuola ordinatamente al suono della campanella. È tassativamente vietato, per ovvie ragioni di sicurezza, l'ingresso degli alunni nelle aule prima della presenza del docente in servizio nella prima ora di lezione. L'ingresso con ritardo, rispetto all'orario previsto, da parte degli alunni va sempre giustificato dai genitori: In caso di mancata consegna della suddetta giustificica, l'alunno va sempre ammesso alla lezione e ogni 6 ritardi sarà considerata un'assenza. Per reiterate situazioni di mancata giustificica, i docenti coordinatori convocheranno i genitori. Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il docente al momento in servizio nella classe acquisirà la richiesta scritta da parte del genitore/tutore.

Art. 43

ASSENZE

Le assenze devono essere debitamente giustificate. Le giustificazioni sono vagliate dai docenti in servizio nella prima ora di lezione; esse devono essere sottoscritte con firma autografa, di un genitore o di un tutore, corrispondente a quella depositata presso la segreteria dell'Istituto. Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni consecutivi. Assenze prolungate per oltre cinque giorni, per motivi che non siano di salute, dovranno essere comunicate al Dirigente Scolastico. In tutti i casi di assenze frequenti, ritardi ripetuti e ingiustificati, nonché inosservanza dei normali doveri scolastici, i docenti informeranno il coordinatore del consiglio di classe che informerà o convocherà i genitori o chi ne fa le veci, e il Dirigente scolastico, per i provvedimenti del caso.

Art. 44

COMPORTAMENTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Nel corso delle lezioni gli studenti possono lasciare l'aula solo in casi di particolare necessità, autorizzati dal docente, e non è consentito uscire dalle aule durante il cambio dei docenti.

È fatto divieto, inoltre, di lasciare negli spazi sia interni che esterni dell'edificio, carte o spazzatura di ogni genere. Gli studenti sono, altresì, tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. È severamente vietato lasciare cadere dalle finestre oggetti di qualsiasi genere.

Il Personale e l'Istituto non rispondono in nessun caso di quanto lasciato incustodito nell'ambito della scuola. Gli studenti sono tenuti, inoltre, a frequentare regolarmente le attività scolastiche, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto. Gli alunni, infine, sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in maniera da non arrecare danni al patrimonio della scuola o a soggetti terzi. La scuola adotta uno specifico Regolamento Disciplina Alunni.

Art. 45
USCITA DEGLI ALUNNI

Al termine delle lezioni, l'uscita avviene ordinatamente sotto la vigilanza del personale docente dell'ultima ora di lezione nonché del personale collaboratore scolastico in servizio nei vari reparti.

Gli alunni vanno affidati ai genitori o a soggetti delegati con apposita istanza presentata in segreteria, con allegata copia del documento di riconoscimento del delegato. Nel caso di impossibilità di prelevare il proprio figlio o figlia personalmente o dal delegato, il genitore può richiedere l'autorizzazione per l'uscita autonoma, senza alcuna rivalsa sull'Istituzione scolastica in caso di incidente e/o contenzioso. Nessun alunno può uscire dalla scuola anticipatamente senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente Scolastico o dal docente di classe. In ogni caso, l'alunno dovrà essere affidato ai genitori o a chi esercita la patria potestà, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, nonché a persona maggiorenne debitamente autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci, con apposita formale delega presentata negli uffici di segreteria, e trasmessa in copia ai docenti interessati, e di cui si dovrà accertare e annotare l'identità.

Art. 46
VIGILANZA

Il personale ausiliario si adopererà della vigilanza sugli alunni e sarà disponibile soprattutto nei casi di particolare necessità e cioè quando, per qualsiasi motivo, viene momentaneamente a mancare la presenza dell'insegnante. Il personale ausiliario vigilerà a che gli alunni non si attardino nei corridoi e nei locali attigui. Durante l'intervallo, inoltre, collaborerà con i docenti in servizio vigilando sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechino danno alle persone ed alle cose.

In caso di malore improvviso degli alunni vanno rispettate le seguenti istruzioni: prestare il primo soccorso e chiamare il 118; avvisare il dirigente e i genitori (devono essere disponibili gli elenchi degli alunni, per ciascuna classe o sezione, con i rispettivi recapiti telefonici).

In caso di problemi di salute di minore entità, che comunque comportano disagio, il docente fornisce il nominativo e il recapito telefonico al collaboratore scolastico che provvederà ad avvisare la famiglia. Nessun alunno può uscire dalla scuola anticipatamente senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente Scolastico o dal docente di classe. In ogni caso, l'alunno dovrà essere affidato ai genitori o a chi esercita la patria potestà, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, nonché a persona maggiorenne debitamente autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci, con apposita formale delega presentata negli uffici di segreteria, e trasmessa in copia ai docenti interessati, e di cui si dovrà accertare e annotare l'identità.

CAPO IV – ARTT 47 – 51
ORGANIZZAZIONE GENERALE CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 47

I criteri per la formazione delle classi vengono deliberati dal Consiglio d'Istituto e sono parte integrante del presente Regolamento.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI (in ordine di priorità)

Il presente Regolamento trova applicazione per le iscrizioni relative all' a. s. 2017-18 e conserva validità fino a sua successiva modifica ed integrazione da parte di detto organo collegiale.

I criteri in esso contenuti fanno riferimento:

- alla formazione ed assegnazione degli alunni alle classi prime della scuola secondaria di primo grado
- all'inserimento di studenti in corso d'anno

Le modalità individuano le figure coinvolte e le fasi di cui si compone il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione degli alunni.

- a) I genitori all'atto dell'iscrizione formulano eventuali preferenze scritte, motivate e giustificate (come la richiesta reciproca di un compagno/a, ...); queste potranno essere prese in considerazione dalla commissione solo se non contrastano con le indicazioni date dalle insegnanti della scuola primaria.
- b) Compatibilmente alle scelte dei genitori, nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:
 - Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;

- Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale;
- Formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento e al livello d'apprendimento già acquisito;
- Fratelli di alunni già frequentanti verranno inseriti nella stessa sezione salvo diversa richiesta dei genitori. **Si precisa che tale criterio non sarà rispettato per la sezione O, sezione musicale, perché sostituito da una selezione attitudinale, che si terrà il mese di marzo;**
- Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;
- Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza;
- I fratelli gemelli vengono assegnati a corsi diversi, salvo richiesta scritta dei genitori, motivata e giustificata;
- Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento;
- Gli alunni con disabilità o con DSA certificato o in osservazione saranno inseriti nelle classi acquisendo il parere dell'equipe socio-psico-pedagogica che segue lo studente.

Per il raggiungimento di detti obiettivi si procederà attraverso un'attenta valutazione delle rilevazioni e valutazione formulate dai docenti della scuola primaria nel contesto sia di incontri di continuità che di azioni ponte di raccordo per il positivo inserimento ed integrazione degli alunni.

- c) I gruppi classe ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti verranno abbinati alla sezione se in numero superiore alla disponibilità si procederà al sorteggio che avverrà in forma pubblica, nella prima decade di settembre.
- d) Gli alunni nuovi iscritti all'inizio dell'anno scolastico verranno distribuiti fra le varie classi in modo da non vanificare i criteri citati nell' art. 2
- e) Gli alunni che si iscrivono alle varie classi durante l'anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente Scolastico ai vari corsi, tenendo conto del numero degli iscritti, del parere degli insegnanti di classe e sulla base dei seguenti criteri:
 - il numero dei componenti le classi;
 - la presenza di alunni in situazione di handicap;
 - eventuali situazioni di svantaggio accertato;
 - l'analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti;
 - richieste scritte dai genitori motivate e giustificate.
 - considerazione dei casi di incompatibilità segnalati dai docenti del grado scolastico che precede.

CRITERI PER GLI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

Le iscrizioni degli Alunni provenienti da altri comuni, possono essere accettate sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità di posti sulla base dell'Organico assegnato, tenendo conto del rapporto alunni/superficie come previsto dal Decreto legislativo 81/2008;
- precedenza agli alunni iscritti entro i termini previsti (come da circolare ministeriale);
- ordine di iscrizione (precedenza alle richieste in base al comune di residenza e tra le stesse quelle pervenute prima);

Art. 48

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA ALLE SEZIONI STACCATE E AI PLESSI, RICADUTE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL SERVIZIO DERIVANTI DALL'INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LEGATE ALLA DEFINIZIONE DELL'UNITÀ DIDATTICA. RITORNI POMERIDIANI.

L'assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e agli ambiti disciplinari, ai sensi dell'art. 396, lettera d) del D.L. vo n. 297 del 16-04-1994, art. 396, avviene "sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti". Considerata, altresì, la nota MIUR prot.6900 del 2011, nell'ottica di coniugare gli aspetti didattici con gli interessi personali dei docenti.

Art. 49
LIBERTÀ SINDACALI

Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del decreto legislativo 3.2.1993 n° 29 e successive modificazioni, dalla legge 20.05.1970 n° 300 e dalle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro. È garantito alle organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di comunicazioni, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, contenenti notizie di carattere sindacale. È altresì assicurato il diritto di riunione e di assemblea secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 50
FUNZIONE DOCENTE

La funzione docente si esplica nei modi e nelle forme previsti dall'art. 395 del decreto legislativo 16/04/1994 n° 297; e così come viene delineata dal vigente contratto collettivo di lavoro. Ad ogni docente è garantita libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà si manifesta nel rispetto della coscienza morale e civile ed è intesa a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni. Oltre a svolgere il normale orario di insegnamento, i docenti esplicano le altre attività connesse con la funzione di docente. Agli insegnanti compete la sorveglianza degli alunni anche durante l'intervallo, con la collaborazione del personale ausiliario, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti in materia. I docenti dovranno trovarsi in Istituto cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed accogliere in aula gli alunni al suono della campanella. Sono, altresì, tenuti ad accompagnare gli alunni all'uscita, al termine delle lezioni, assicurando il più ordinato e sicuro esodo possibile attraverso la più attenta vigilanza.

Art. 51
DIRITTO DI SCIOPERO

Il diritto di sciopero si manifesta nelle forme e nei modi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

In caso di sciopero le famiglie verranno tempestivamente avvertite e saranno adottati i provvedimenti tesi ad assicurare la vigilanza e l'incolumità degli alunni.

CAPO V – ART 52
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO NELLA SCUOLA E NEGLI UFFICI

Art. 52
RICEVIMENTO DELL'UTENZA

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, fatte salve particolari esigenze o urgenze, riceve nelle date e negli orari indicati in appositi avvisi recanti la firma del dirigente scolastico. I genitori sono ammessi al colloquio con gli insegnanti nei giorni e nelle ore definiti da appositi comunicati sia da parte del dirigente (incontri con tutti i genitori) che dai singoli docenti (incontri individuali). Il Dirigente Scolastico riceve nei giorni e negli orari comunicati in appositi avvisi. Le porte di accesso agli edifici scolastici, dopo l'ingresso degli alunni, debbono essere chiuse a cura del personale ausiliario. È fatto divieto di far accedere nelle aule e nella scuola persone estranee a qualsiasi titolo, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico.

I genitori che accompagnano i propri figli a scuola, sono tenuti a lasciarli alla porta d'ingresso. Solo in casi eccezionali possono accedere, durante l'orario di svolgimento delle attività didattiche, nei locali scolastici previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Agli stessi, per eccezionali motivi, o su richiesta di colloquio da parte dei docenti, è consentito trattenersi nelle aule per tempi di durata limitata al fine di evitare intralcio allo svolgimento delle attività e di assicurare agli alunni la dovuta vigilanza.

CAPO VI – ART 53
ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI

Art. 53
USO DEI LOCALI SCOLASTICI

L'Amministrazione locale può disporre, fuori dall'orario scolastico, temporanee concessioni dei locali scolastici previo nulla - osta del Consiglio d'Istituto ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, ad Enti, Associazioni e Privati che intendono svolgere attività di promozione culturale, sociale e civile, senza fine di

lucro. Il Consiglio d'Istituto rilascerà il Nulla - Osta quando la concessione stessa non limiti lo svolgimento degli impegni collegiali e quando, attraverso apposite convenzioni, l'Ente richiedente assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali utilizzati e ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni arrecati al patrimonio della scuola ed a terzi, esonerando l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità al riguardo (vedesi Regolamento Attività Negoziali).

CAPO VII – ARTT. 54 – 55 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 54 ORGANI COMPETENTI

Le iniziative previste dal Piano di Fuori Scuola rientrano nell'autonomia decisionale degli Organi Collegiali della Scuola.

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.416/74, determina, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di classe, dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti.

La deliberazione del Consiglio d'Istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla Giunta Esecutiva, e quindi, al Dirigente Scolastico, a norma dell'art.3 del D.P.R. 416/74, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude le fasi precedenti.

Art. 55 ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE, DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

La materia è disciplinata dal Regolamento delle Iniziative di Fuori Scuola.

CAPO VIII - ART 56 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI E DELLE PALESTRE

Art. 56

Nell'utilizzo della biblioteca, dei laboratori, delle aule attrezzate e delle palestre, tutto il personale della scuola è chiamato, ciascuno secondo le proprie competenze, a vigilare e a prestare la propria collaborazione.

Per l'accesso alle aule dei laboratori sono necessarie la prenotazione e la firma del relativo registro d'uso. Per l'utilizzo di televisore, videoregistratore e altri sussidi è necessaria la prenotazione compilando l'apposito modulo di richiesta e sottoscrivendo la prevista dichiarazione. Tutti i soggetti autorizzati a far uso delle attrezzature e ai sussidi in dotazione della scuola sono tenuti a verificarne lo stato di funzionamento all'atto della presa in consegna e al momento della restituzione all'addetto (responsabile), nonché a segnalare ogni guasto o disfunzione. Per i guasti procurati rispondono i soggetti responsabili.

CAPO IX – ART 57 LIBRI DI TESTO

Art.57

Criteri per l'adozione dei libri di testo

L'adozione dei libri di testo avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a. rispondenza dei testi ai requisiti previsti dalla normativa in vigore e dalle specifiche disposizioni impartite da parte dei superiori uffici;
- b. rispondenza ai bisogni formativi degli allievi;
- c. rispondenza al Piano dell'Offerta formativa e alle esigenze del contesto locale;
- d. costo.

CAPO X – ARTT. 58 – 59

NORME FINALI

Art. 58

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni variazione o integrazione del presente regolamento che non sia dettata dalle necessità di adeguare il disposto a nuove disposizioni di legge, dovrà essere approvata con voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Art. 59

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme del regolamento tipo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e, più in generale, tutte le norme legislative ed amministrative vigenti. Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta di ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto nella medesima data, ha validità fino a nuova approvazione scaturita da modifiche e/o integrazioni deliberate dagli Organi Collegiali. Esso recepisce integrazioni e/o modifiche derivanti da successive disposizioni di legge.

La Dirigente Scolastica

Prof. Rosa Esca

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93)